

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 29 marzo 2019



ANAC

Italia Oggi	29/03/19	P. 38	PRECONTENZIOSO, NUOVO REGOLAMENTO DELL'A NAC		1
-------------	----------	-------	--	--	---

APPALTI

Italia Oggi	29/03/19	P. 38	ENTI APPALTANTI, INNOVAZIONE UE	MASCOLINI ANDREA	2
-------------	----------	-------	---------------------------------	---------------------	---

ARCHITETTURA

Corriere Innovazione	29/03/19	P. 1	"LA CREAZIONE ARCHITETTONICA? E' FIGLIA DEL COLERA"	PAPA ELENA	3
----------------------	----------	------	---	------------	---

CNF

Sole 24 Ore	29/03/19	P. 27	MASCHERIN: "PIU' VICINO L'AVVOCATO IN COSTITUZIONE"	MACIOCCHI PATRIZIA	5
-------------	----------	-------	---	-----------------------	---

COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore	29/03/19	P. 26	COMMERCIALISTI, ATTENUATE LE SANZIONI PER IL VISTO INFEDELE		6
-------------	----------	-------	---	--	---

FONDI EUROPEI

Sole 24 Ore	29/03/19	P. 28	EMILIA-ROMAGNA, RIAPRE IL BANDO PER L' INNOVAZIONE		7
-------------	----------	-------	--	--	---

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi	29/03/19	P. 27	CASSE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI	Michele Damiani	8
-------------	----------	-------	---------------------------------	-----------------	---

PROFESSIONISTI

Italia Oggi	29/03/19	P. 33	PROFESSIONISTI BIM, ACCREDIA SOSPENDE LA CIRCOLARE		9
-------------	----------	-------	--	--	---

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Italia Oggi	29/03/19	P. 35	L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE È ESTRANEA AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE		10
-------------	----------	-------	---	--	----

SBLOCCA CANTIERI

Sole 24 Ore	29/03/19	P. 5	SBLOCCA-CANTIERI IL SUBAPPALTO SALE AL 50%		11
-------------	----------	------	--	--	----

UNIVERSITÀ

Sole 24 Ore	29/03/19	P. 1	PENSIONI RISCATTO DI LAUREA CON IMPORTO FISSO ANCHE PER GLI ANNI DI STUDIO ANTE-1996	ORLANDO ANTONELLO	12
-------------	----------	------	--	----------------------	----

CYBER CRIME

Sole 24 Ore	29/03/19	P. 22	STANDARD GLOBALI ILI DIFESA DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	SEVERINO PAOLA	13
-------------	----------	-------	---	----------------	----

ILLECITO PROFESSIONALE

Italia Oggi	29/03/19	P. 38	ILLECITI PROFESSIONALI, L'ESCLUSIONE VA MOTIVATA		15
-------------	----------	-------	--	--	----

Le associazioni di categoria non possono chiedere pareri

Precontenzioso, nuovo regolamento dell'Anac

I pareri di precontenzioso non possono essere richiesti da associazioni di categoria, a meno che non riguardino posizioni relative ad interessi diffusi di tutti gli associati. È quanto si legge nella delibera n.195 del 13 marzo 2019 dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) presieduta da Raffaele Cantone che poggia la sua decisione sui due pareri del Consiglio di stato (n.1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018) emessi sullo schema predisposto dall'Autorità per disciplinare le istanze di precontenzioso.

Il Consiglio di stato ha trattato l'argomento facendo riferimento al contenuto dell'articolo 211, comma 1 del Codice appalti e ha chiesto all'Autorità di riformulare lo schema perché da un lato la norma del codice cita espressamente la nozione di «parte» e dall'altro colloca l'istituto del precontenzioso «in un contesto sicuramente attinente a un rapporto amministrativo destinato a sfociare, nei suoi esatti elementi costitutivi, potenzialmente, in contenzioso giudiziario».

Per quanto attiene il primo aspetto, è quindi «parte», un soggetto «titolare di una posizione giuridica soggettiva dalla quale scaturiscono, in un rapporto giuridico specifico, interessi propri distinti da quelli degli altri soggetti». In altre parole, si legge nella delibera, la questione oggetto di precontenzioso non può che riguardare la correttezza e legittimità della procedura ad evidenza pubblica nella cui l'operatore economico è «parte». Pertanto, è questo il ragionamento richiamato dall'Anac, se si volessero legittimare le associazioni di categoria a presentare in via generale, istanze di precontenzioso, si verrebbe ad introdurre,

«senza alcuna legittimazione di una norma primaria, una sorta di azione popolare esclusa nel nostro ordinamento salvo ove espressamente prevista dalla legge». Da tali presupposti il Consiglio di stato ha fatto discendere che gli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, o comunque altri soggetti non identificabili come «parti» del procedimento amministrativo di evidenza pubblica in senso stretto, in quanto non destinatari degli effetti giuridici del procedimento amministrativo di scelta del contraente e di stipulazione del contratto, né portatori in esso di un interesse qualificato in tale ambito, non possono essere considerati legittimati attivi alla richiesta di parere. In sostanza, se non partecipano direttamente al procedimento amministrativo non sono «parti».

Per quanto attiene al secondo aspetto il Consiglio di stato ha precisato che la stessa denominazione dell'istituto previsto dal citato art. 211 (pareri di precontenzioso) rende evidente la finalità della norma (deflazione del contenzioso) che si pone come antecedente ad un eventuale giudizio.

L'Anac ha concluso che le associazioni possono presentare istanze quando la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle loro finalità statutarie. In questa ipotesi la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolve infatti in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati e non si determinano neanche in via potenziale, conflitti di interesse fra i diversi associati.

© Riproduzione riservata



Introduzione delle consultazioni preliminari di mercato per contratti di appalti e concessioni

Enti appaltanti, innovazione Ue

Uno strumento per realizzare economie di mezzi e risorse

Pagina a cura
 di **ANDREA MASCOLINI**

Consultazioni preliminari come strumento di conoscenza del mercato da parte delle stazioni appaltanti, aperte anche a portatori di interessi diffusi, ma con assoluta garanzia di trasparenza e tutela della concorrenza; possibile l'esclusione di chi ha partecipato alle consultazioni se da questa partecipazione ha tratto un indubbio vantaggio competitivo rispetto ad altri concorrenti. E' quanto previsto dalle linee guida n.14 di cui alla delibera Anac n.161 del 6 marzo 2019 che hanno recepito i contenuti del parere del Consiglio di stato (si veda ItaliaOggi del 22 febbraio 2019, ndr).

Il provvedimento (non vincolante) dell'Autorità anticorruzione (Anac) riguarda alcuni importanti profili applicativi dell'innovativo strumento (di derivazione comunitaria) delle consultazioni preliminari di mercato disciplinate dagli

articoli 66 e 67 del codice dei contratti pubblici per contratti di appalto o di concessione. L'utilizzo di questa procedura, che si pone in un momento antecedente la redazione degli atti di gara, è finalizzato alla predisposizione dei documenti di gara, allo svolgimento della procedura, ma anche a fornire informazioni agli operatori circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse.

L'Anac ha chiarito subito che «non è consentito l'uso delle consultazioni per finalità meramente divulgative»; niente roadshow ma incontri che hanno l'obiettivo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati». Dal punto di vista temporale, la consultazione si deve collocare in un momento successivo alla programmazione e prima dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente, senza sovrapporsi ai procedimenti

di progettazione e ai concorsi di progettazione.

L'Anac ha precisato che le consultazioni preliminari di mercato devono essere «tenute distinte dal dialogo competitivo che consiste in una vera e propria procedura di scelta del contraente» e dalle indagini di mercato che sono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara; a tale riguardo le consultazioni preliminari non possono costituire condizione di accesso alla successiva gara. Come prevedono

gli articoli 66 e 67, una volta pubblicato l'avviso nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente la consultazione deve essere gestita secondo principi di trasparenza e deve essere resa nota la finalità che giustifica il ricorso alla consultazione.

Possono prendere parte alla consultazione preliminare tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi. Le stazioni appaltanti dovranno poi «esaminare criticamente i contributi ricevuti» e valutarli

«in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione», utilizzando le informazioni «ai fini dell'eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione». La stazione appaltante dovrà adottare «misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente o di un'impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare».

Potrà anche essere escluso dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, ma solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e quindi se le misure minime adottate dalla stazione appaltante non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare.

© Riproduzione riservata

Speciale appalti
 Tutti i venerdì una pagina
 nell'inserto Enti Locali
 e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti





Norman Foster
 «La creazione
 architettonica?
 È figlia del colera»

di ELENA PAPA

7

Secondo l'archistar britannico spesso, nella storia, le grandi trasformazioni sono nate dai disastri come nella Lisbona del Settecento. Forse per questo è convinto che non sia sufficiente realizzare edifici ecologici per migliorare lo stile di vita, occorre progettare città green: «Creare un'architettura resiliente — racconta — richiede un approccio olistico alla sostenibilità ambientale, economica e sociale»

NORMAN FOSTER

LA CREAZIONE?

FIGLIA DEL COLERA

di ELENA PAPA

Sostenibilità. È questa la parola chiave per Norman Foster. L'architetto britannico, che ha ricevuto più di 220 premi e riconoscimenti e vinto 50 concorsi nazionali e internazionali, in oltre cinquant'anni di carriera, con lo studio Foster + Partners ha basato il suo lavoro sul rispetto per l'ambientale includendo anche idee di giustizia sociale ed equità economica, considerati elementi complementari che devono essere analizzati insieme.

Lei ha progettato edifici iconici in ogni parte del mondo, come descriverebbe la sua architettura?

«Molti anni fa il critico di architettura Reyner Banham ha respinto l'idea che il mio lavoro potesse essere etichettato come "high tech". Ha usato invece il termine "tech appropriato". È una descrizione azzeccata.

I nostri progetti sono sempre una risposta specifica a un particolare sito e contesto. Prendiamo lo store Apple a Milano e l'edificio Bloomberg a Londra, per esempio. Sono entrambi espressioni della filosofia di "fare di più con meno", anche se realizzati per contesti diversi, perché ogni progetto è unico per il suo sito».

Penso che lo stato attuale dell'architettura, che dovrebbe essere molto avanzato in termini di tecniche costruttive e di nuove tecnologie, faccia parte di un'evoluzione sociale e storica, o sia solo una coincidenza di diversi fattori?

«L'architettura è legata a una più ampia evoluzione sociale e storica — gli architetti non lavorano nel vuoto — le correnti sociali, economiche e politiche incidono su ciò che è costruito e dove è costruito:

Come architetti possiamo difendere certe idee ma, alla fine, abbiamo bisogno di patrocinatori che condividano la stessa prospettiva — e abbiano la passione e l'energia per essere coinvolti e condividere i progetti fino al completamento —. Ma altri fattori influenzano l'architettura. Nelle mie conferenze ricordo spesso come i grandi balzi in avanti nell'architettura abbiano seguito i disastri. I primi sistemi modulari di costruzione sismica furono sviluppati in risposta al grande terremoto di Lisbona del 1755. I grandi spazi civici e le infrastrutture di trasporto e fognatura sviluppate da Joseph Bazalgette furono una risposta alle epidemie di colera e alla "grande puzza" a Londra. Il grattacielo è nato in risposta diretta al grande incendio di Chicago. Oggi, in termini di tecnologia

di costruzione, l'architettura è una delle industrie all'avanguardia. Ho sempre incoraggiato lo studio a sperimentare nuove tecnologie: tecniche di prefabbricazione off-site, cad, stampa 3D, costruzione robotica. Ma valutiamo anche le abilità tecniche e l'artigianato tradizionali».

Architettura e ambiente, come si relazionano?

«Mi viene in mente il libro del mio amico, mentore e collaboratore Richard Buckminster Fuller *Manuale operativo per Nave Spaziale Terra*. Trasmettere l'idea che, come esseri umani, stiamo "pilotando" una vasta nave e che come una nave spaziale può trasportare solo risorse limitate — risorse che dobbiamo gestire attentamente per assicurarci di continuare il nostro viaggio senza rimanere a corto di carburante. Quindi creare un'architettura e un'infra-

struttura a prova di futuro e resiliente richiede un approccio olistico alla sostenibilità ambientale, economica e sociale (noto anche come i tre pilastri della sostenibilità)».

Edifici, infrastrutture, mobilità. Come dovrebbe essere una città verde?

«Il più verde possibile! Una delle grandi sfide future è creare ambienti vivibili per una popolazione urbana globale in crescita, bilanciando le urgenti richieste di agire in modo sostenibile. Nuovi sviluppi nella mobilità — droni e guida automatizzata, ad esempio — potrebbero significare che ampie parti del paesaggio urbano potrebbero diventare obsolete. Autostrade a più corsie, enormi parcheggi e stazioni di servizio potrebbero essere riproposte come parchi e spazi civici. Sta già iniziando ad accadere: a Seoul un tratto di autostrada lungo un chilometro è

stato trasformato in un parco con 24.000 alberi e piante. La stessa sostituzione delle autostrade passate con la vegetazione è avvenuta anche in città come Boston e Madrid».

Ha appena concluso il progetto dell'ampliamento del Norton Museum of Art. Come si relazionano vecchio e nuovo?

Il Norton fu costruito nel 1941 come un'elegante serie di padiglioni a un piano ispirati all'art déco attorno a un cortile centrale. L'espansione successiva ha rotto la simmetria della disposizione originale e la configurazione assiale è stata compromessa dal trasferimento dell'ingresso principale sul lato dell'edificio. Gli edifici cambiano costantemente e si evolvono attraverso la storia e la nostra filosofia è quella di continuare quella tradizione, ma con interventi delicati che sono completamente contemporanei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Bloomberg

L'edificio londinese, composto di due corpi uniti da ponti, è un esempio di sostenibilità



30 St Mary Axe

Alta 41 piani, la torre è diventata uno dei simboli della capitale britannica, è un edificio ecologico realizzato nel rispetto per l'ambiente con accorgimenti tecnici al fine del risparmio energetico



Norton Museum of Art

Nel cuore della vita culturale della Florida, il progetto ruota attorno a un vecchio albero di banano

© NIGEL YOUNG / FOSTER + PARTNERS



Chi è

Nato a Manchester 83 anni fa, Lord Foster tra i numerosi premi ha ricevuto il Compasso d'Oro e il Premio Pritzker

Mascherin: «Più vicino l'avvocato in Costituzione»

AVVOCATURA

Andrea Mascherin resta alla presidenza del Cnf, a Milano vince Nardo

Patrizia Maciocchi

Avvocato nella Costituzione, riforma del diritto penale finalizzata al reinserimento del condannato, potenziamento dei riti alternativi e del ruolo sociale dell'avvocatura. Se queste sono le priorità di Andrea Mascherin - confermato, per acclamazione, presidente del Consiglio nazionale forense - molti sono i temi sociali che entrano nel suo orizzonte nei prossimi quattro anni.

«Obiettivo principe - dice Mascherin - è l'inserimento dell'avvocato nella Costituzione, nel riconoscimento dei principi di libertà e indipendenza. Un traguardo, sul quale c'è un accordo trasversale da parte di tutte le forze politiche, che contiamo di raggiungere in tempi brevi». Inserire l'avvocato nella norma sul giusto processo sarà possibile con un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare.

Nella parte alta della lista sulle cose da fare, anche un rafforzamento del diritto di difesa per i soggetti più deboli come i poveri e gli immigrati. «Quando si sceglie una linea politica rigorosa - sottolinea Mascherin - è necessario bilanciare, elevando la soglia di "protezione" e potenziando gli strumenti di integrazione. C'è poi l'impegno a contrastare il linguaggio d'odio, soprattutto sui social».

Per i giovani Mascherin promette formazione rafforzata, per ampliare le prospettive professionali nelle aree meno "battute": dal diritto internazionale alla privacy, dalla concorrenza al digitale. Un intervento del Cnf è annunciato anche sul fron-

te dell'equo compenso: «È una norma a volte disattesa - ricorda il presidente - dai clienti forti come dalla Pa: emblematico il bando del Mise che cercava consulenti a costo zero».

Mascherin vede più luci che ombre sui due tavoli di riforma dei Codici di rito penale e civile: «I risultati sono soddisfacenti e condivisi dal ministero, dall'avvocatura e dai magistrati. Vengono salvaguardate le prerogative della difesa, mentre sul fronte penale sarebbe necessario allontanarsi dall'idea della pena afflittiva come unico rimedio».

Sul fronte del processo civile la parola d'ordine è potenziare i riti alternativi: mediazione, arbitrato e negoziazione per ottimizzare l'accesso alla giustizia.



AL VERTICE

Andrea Mascherin confermato presidente del Consiglio nazionale forense

Guardia alta anche sull'attuazione della legge sulla legittima difesa. «Serve una lettura costituzionalmente orientata che tenga al centro il diritto alla vita. Il giudice dovrà, più che mai, valutare i requisiti di necessità e immediatezza». In generale l'invito è ad abbandonare slogan e propaganda. «Perché solo bilanciando il diritto interno con quello internazionale si trovano soluzioni equilibrate». Con l'election day di ieri anche il rinnovo del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, che vede il sorpasso delle donne 14 su 25. Vinicio Nardo è il futuro presidente che raccoglie il testimone da Remo Danovi. Quanto alla componente rosa, per la prima volta nella storia del Cnf due donne entrano nel consiglio di presidenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA



DENTRO I CODICI

MODELLO 730

Commercialisti, attenuate le sanzioni per il visto infedele

Ridotte le sanzioni in caso di visto di conformità infedele sul modello 730. La legge di conversione del decreto 4/2019, approvata il 27 marzo, ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, contiene infatti una norma che riporta la responsabilità del professionista o del Caf all'interno di margini "accettabili".

La sanzione prevista scende al 30% della maggior imposta dovuta (riducibile al 5% in caso di ravvedimento operoso) e torna in carico al contribuente il versamento totale delle imposte e degli interessi.

«È stato finalmente rivisto il regime sanzionatorio a carico di pro-

fessionisti e Caf nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva prontamente denunciato la palese incostituzionalità, sin dalla sua approvazione nel 2015 in seguito all'introduzione della dichiarazione precompilata», commenta il Consigliere nazionale dei commercia-

listi delegato alla fiscalità, Gilberto Gelosa, che aggiunge «si tratta di un risultato importante, per il quale esprimiamo soddisfazione».

Viene meno anche l'inasprimento delle sanzioni per chi nel triennio aveva commesso un analogo errore.

730

LA NORMA

Con il modello 730 precompilato erano state inasprite le sanzioni per professionisti e Centri di assistenza fiscale per visto infedele

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SPAZIO PROFESSIONISTI

**EMILIA-ROMAGNA, RIAPRE
 IL BANDO PER L'INNOVAZIONE**

La Regione Emilia-Romagna ribadisce il proprio impegno per la valorizzazione della cultura professionale espressa dalla categoria dei liberi professionisti, sostenendo per il terzo anno consecutivo l'acquisizione di soluzioni Ict che consentono l'ampliamento e il potenziamento dei servizi offerti dal settore libero professionale, nell'ottica di una maggiore competitività e della crescita in chiave digitale del settore, a supporto dei processi produttivi e dell'intera economia regionale.

Gli interventi ammissibili riguardano: l'innovazione tecnologica; la strutturazione, l'organizzazione e il riposizionamento strategico dell'attività; la diffusione della cultura dell'organizzazione e della gestione/valutazione economica dell'attività. Nel caso di forme aggregate, le iniziative dovranno favorire ad esempio: sviluppo dell'aggregazione; creazione di nuove unità funzionali e ampliamento di quelle esistenti; diversificazione dei servizi; marketing.

a cura di **Confprofessioni**

RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Bando per il sostegno di progetti rivolti all'innovazione, la digitalizzazione e l'informatizzazione delle attività professionali a supporto del sistema economico regionale

ISTITUZIONE

RESPONSABILE

Regione Emilia-Romagna, Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e delle imprese, Servizio Qualificazione delle imprese

SCADENZA

Dal 09.04.2019 ore 10:00 al 30.05.2019 ore 17:00, salvo chiusura anticipata al raggiungimento delle 100 domande

DOTAZIONE FINANZIARIA

1.000.000 €.

DIMENSIONE CONTRIBUTO

Contributi a fondo perduto per il 40% dell'investimento ammissibile, che arriva al 45% in caso di incremento occupazionale, rilevante componente femminile o giovanile, rating di legalità, sede localizzata in area montana oppure nelle aree svantaggiate

indicate dal bando. Dimensione minima di investimento pari a 15.000 €. Importo massimo del contributo concedibile: 25.000 €

BENEFICIARI

Liberi professionisti ordinistici, titolari di P.IVA, che operano in forma singola, associata o societaria; liberi professionisti non ordinistici, titolari di P.IVA, autonomi, operanti in forma singola o associata di "studi formalmente costituiti" e iscritti alla gestione separata Inps. Sede legale o unità operativa in Regione

DURATA

Realizzazione dei progetti entro il 2019.

NOTE

Una sola domanda di contributo per soggetto. Presentazione della domanda tramite applicativo Sfinge 2020

CONTATTI

Sportello imprese: dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 tel. 848.800.258
 infoporfesr@regione.emilia-romagna.it; assistenza tecnica Sfinge 2020: aprire una segnalazione nell'applicativo; numero 051 41 51 866



DECRETO CRESCITA/ Cento mln in più all'anno per welfare, giovani e supporto al reddito

Casse a sostegno degli iscritti

Potranno usare fino al 5% dei proventi non contributivi

DI MICHELE DAMIANI

Nuove misure di sostegno alle attività dei liberi professionisti da parte delle casse private. Gli enti di previdenza potranno destinare fino al 5% dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio per istituire nuovi strumenti di welfare e di sostegno al reddito a favore dei propri iscritti. Secondo gli ultimi dati Covip, questo incremento è quantificabile intorno ai 100 milioni di euro all'anno. È una delle novità previste dalla bozza del dl crescita, la cui prosecuzione dell'esame è attesa in uno dei prossimi consigli dei ministri. L'articolo 14 del dl (sostegno allo sviluppo dell'attività dei liberi professionisti) stabilisce che: «Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato possono prevedere, a favore degli iscritti, forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno al

reddito e all'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché di welfare. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto disposto, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5% dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni». Per rendimenti lordi del patrimonio si intende la somma delle voci relative a proventi di natura patrimoniale e finanziaria, quindi esclusi i ricavi derivanti dalla contribuzione previdenziale. Gli enti dovranno, quindi, istituire «una serie di misure di sostegno attualmente non

previste nell'ambito delle prestazioni già erogate». Tra queste, il dl indica: la polizza sanitaria integrativa, una tutela per la disabilità, l'ospitalità in case di riposo e assistenza, una tutela per la genitorialità del professionista e per invalidità temporanea. Potranno, inoltre, essere istituiti dei fondi di garanzia per favorire l'accesso al credito, nonché misure di sostegno per acquisto della prima casa, per l'apertura dello studio, per il completamento degli studi e per la formazione. Per garantire la corretta esecuzione delle agevolazioni, le casse dovranno definire appositi organismi di monitoraggio. La disposizione non è l'unica presente nel dl crescita relativa alle casse private: infatti, con l'articolo 13 bis, vengono introdotte nell'ordinamento delle disposizioni per favorire gli investimenti degli enti nell'economia reale; per godere del beneficio fiscale previsto dalla legge 232/2016, gli enti dovranno investire almeno il 3,5% degli attivi in quote o azioni di fondi per il venture capital.



Professionisti Bim, Accredia sospende la circolare

Accredia, l'Ente italiano di accreditamento, ha deciso di sospendere la circolare n. 8 pubblicata lo scorso 15 marzo in tema di gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. La norma era rivolta in particolare alla definizione di una serie di regole in ambito Bim (Business information modelling). Lo stop è stato deciso in seguito alla decisione di Accredia di stabilire come per essere ammesso all'esame di certificazione il candidato dovesse essere in possesso di una laurea magistrale.



L'attività di progettazione è estranea al sistema di certificazione

L'attività di progettazione riservata per legge a determinate categorie professionali resta estranea al sistema di certificazione rilasciato da enti terzi. La prima è un'attività tipica affidata da specifiche normative a un professionista iscritto a un albo, la seconda è collegata a un modello di certificazione che qualifica il soggetto idoneo a operare in determinati ambiti. In sostanza due realtà completamente distinte.

La necessità di ribadire, ancora una volta, il confine arriva da una recente circolare (n.8/19) firmata da Accredia, l'ente italiano di accreditamento (il giorno dopo la sua emanazione ha dovuto sospenderla per le levate di scudi da parte di ordini professionali e istituzioni) che interviene sulle modalità di applicazione delle nuove norme Uni in materia di Bim (Building information model), quel metodo di pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite l'aiuto di software che sta progressivamente diventando obbligatorio negli appalti

pubblici italiani.

La Circolare parte dalla considerazione che lo sviluppo del Bim abbia portato sul mercato l'opportunità di svolgere un'attività professionale che richiede specifiche competenze, ed è proprio in questo merito che interviene fornendo indicazioni sulle modalità con cui gli organismi di certificazione dovranno procedere per qualificare i nuovi profili professionali. Il documento specifica che per essere ammessi all'esame di certificazione, il professionista, oltre a documentare alcuni requisiti minimi, dovrà possedere una laurea quinquennale o magistrale e l'iscrizione all'albo. In sostanza, da una parte confonde l'attività di progettazione da parte di organismi di parte terza prevista per la modellazione Bim, dall'altra interviene sul merito del livello formativo dei soggetti qualificati e certificati in quel settore, escludendo in maniera impropria i non laureati, e attuando così un'incomprensibile discrimi-

nazione rispetto a un'attività di certificazione che certo non presuppone un determinato livello formativo.

Si tratta dell'ennesimo tentativo di scardinare il sistema di garanzia legato al modello ordinistico e alle relative competenze degli iscritti agli albi, a vantaggio di una serie di attività definite non regolamentate e legittimate da un sistema di certificazione certamente valido per alcune ambiti, ma non certo quando si parla della salute e della sicurezza delle persone. «Fin che si parla di ambiti relativi alle professioni non regolamentate e di norme applicabili su base volontaria nulla da dire», commenta il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Il punto è che non solo attività tipiche riconducibili alle professioni ordinistiche, vengono escluse dalle attività riservate ma anche che organismi di normazione propongono sistemi di certificazione delle competenze che invece di limitarsi alla verifica del rispetto di

un protocollo e di una norma, prevedono un titolo di studio, un esame, un albo e anche un sistema di aggiornamento continuo, del tutto simile a quello riconosciuto alle professioni ordinistiche ma con criteri il più delle volte legati a logiche di mercato e non alla tutela del ruolo terzo ed indipendente svolto dagli iscritti ad un ordine professionale. Il bim è un criterio di progettazione che utilizza una tecnologia 3d associata ad una banca dati su una piattaforma che ne permetta l'interazione e lo scambio d'informazioni. Vietarne l'utilizzo ai tecnici che non siano in possesso di una laurea magistrale non ha alcun senso.

La speranza è che l'annuncio di aprire un tavolo di confronto con le parti interessate, arrivato dopo la sospensione della circolare da parte di Accredia si faccia davvero. Perché a rimetterci non sono tanto i professionisti ma tutto il sistema di garanzia e di controllo che il mondo ordinistico da sempre rende possibile».



VERTICE A PALAZZO CHIGI

Sblocca-cantieri, il subappalto sale al 50%

Il limite per il subappalto sale dal 30 al 50%: ogni stazione appaltante potrà muoversi entro il tetto. Nel Dl sblocca cantieri, su cui ieri sera si è tenuto un nuovo vertice a Palazzo Chigi, si rafforzano inoltre i poteri dei commissari straordinari: non potranno derogare soltanto alle norme paesaggistiche e ambientali. Vengono però dimezzati i termini per il rilascio dei nulla osta. Nel testo rientra la Lioni-Grottaminarda: la competenza andrà alla Regione Campania. Ma sulla lista delle opere da sbloccare il confronto è ancora aperto: viaggerà per Dpcm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pensioni

Riscatto di laurea con importo fisso anche per gli anni di studio ante-1996

Orlando e Prioschi
— a pagina 27

Riscatto laurea con importo fisso anche per anni di studio ante 1996

PREVIDENZA

Il governo lo ha introdotto per periodi soggetti al metodo contributivo

Si può scegliere di applicare tale sistema anche prima della riforma Dini

Antonello Orlando
Matteo Prioschi

La nuova facoltà di riscatto della laurea a prezzo scontato potrebbe essere utilizzabile anche per periodi di studio precedenti il 1996.

Il decreto legge 4/2019, convertito in legge l'altro ieri, ha introdotto una nuova modalità di riscatto dei periodi di studio universitario: ora si può scegliere di effettuarlo a fronte di un costo annuo forfettario (il 33% del reddito minimo imponibile nella gestione previdenziale dei commercianti, quindi 5.240 euro nel 2019) solo a patto che il corso degli studi si collochi in uno dei «periodi da valutare con il sistema contributivo».

Secondo le norme vigenti, e in particolare la riforma Dini, il sistema contributivo si applica dal 1° gennaio 1996 per i soggetti privi di contributi al 31 dicembre 1995 e per coloro che avevano comunque a tale data meno di 18 anni di contributi. Pertanto, come chiarito dall'Inps nella circolare 36/2019, il riscatto agevolato potrà essere richiesto per i

periodi in corso di studi universitari collocati almeno parzialmente dal 1996 in poi. Tale condizione rivela quindi che il limite anagrafico inizialmente fissato nel Dl 4/2019, e cioè i 45 anni di età del richiedente, non costituisce il principale discrimine per accedere al beneficio dello sconto sul riscatto. Quello che rileva è il periodo in cui si è andati all'università e, ipotizzando di essersi iscritti a 19 anni, questa nuova opzione sarebbe utilizzabile integralmente dai nati nel 1977.

Tuttavia una nota presente nel dossier del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato datato 21 marzo, che illustra il testo definitivo del Dl, apre a un utilizzo più esteso della disposizione. Si rileva, infatti, che il limite del 1996, applicabile normalmente per effetto della legge Dini, non concerne i soggetti che abbiano optato per il sistema contributivo integrale.

La stessa legge 335/1995, all'articolo 1, comma 23, consente ai soggetti con meno di 18 anni di contributi al 1995, che abbiano almeno 15 anni di contributi complessivi di cui 5 situati dopo il 1995, di optare per il metodo integralmente contributivo, attraendo in tale sistema di calcolo anche i periodi ante 1996.

Di solito tale opzione è attivata alla fine della carriera, ma nulla vieta di ricorrervi anche durante il periodo di lavoro e accumulo di contributi, attraverso il modello telematico disponibile da anni sul portale Inps. In questo caso, salvo

ulteriori interpretazioni dell'istituto di previdenza, chi abbia optato od opti per il metodo contributivo potrà accedere integralmente al riscatto agevolato anche qualora si sia immatricolato all'università prima del 1996.

La stessa conclusione non dovrebbe essere tratta per chi eserciti il computo nella gestione separata Inps (in base al decreto ministeriale 282/1996), in quanto il riscatto in tale gestione per statuto non può essere esercitato per periodi anteriori alla istituzione della gestione stessa (1° aprile 1996).

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REGOLE STANDARD

1. Contributivo

Per i periodi di studio soggetti al sistema di calcolo contributivo, la regola ordinaria prevede che l'onere sia determinato applicando, alla retribuzione valida a fini contributivi dei dodici mesi precedenti più vicini alla domanda, l'aliquota contributiva vigente nella gestione previdenziale in cui si effettua il riscatto

2. Retributivo

Se il periodo di studio universitario ricade nel metodo di calcolo retributivo, il costo del riscatto viene calcolato con il metodo della riserva matematica

STANDARD GLOBALI IN DIFESA DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

di Paola Severino

Cybersecurity e digital transformation rappresentano un binomio inscindibile. Vi è infatti una strettissima correlazione tra i due ambiti:

senza la cybersecurity il processo di digitalizzazione rischia non solo di non giungere agli esiti sperati, ma addirittura esso finisce con il rivelarsi un boomerang per gli operatori dei diversi settori. La rivoluzione digitale è un fenomeno sotto gli occhi di tutti e sono evidenti i vantaggi che anzitutto le imprese e gli attori istituzionali possono conseguire grazie a queste tecnologie.

La digital transformation ha letteralmente cambiato il volto della realtà aziendale: ha modificato gli aspetti strutturali delle organizzazioni complesse, le logiche di funzionamento delle imprese e i modelli di business. La tecnologia, invero, ha mutato a fondo gli aspetti operativi, strategici e di governance, inducendo un profondo cambiamento nelle logiche competitive del mercato. Dalla fine degli anni 90 abbiamo assistito allo sviluppo di reti digitali e di infrastrutture di comunicazione che permettono l'accesso a quella che è stata definita una "piattaforma globale". Si sono costruite nuove modalità attraverso cui persone e organizzazioni possono interagire, comunicare, collaborare, cercare informazioni e avviare strategie di vendita o di fornitura di servizi. Questa nuova rivoluzione, Industria 4.0, è diretta conseguenza del processo di digitalizzazione. Per effetto di questo mutamento di paradigma le aziende, ma anche le organizzazioni pubbliche, hanno iniziato a confrontarsi con una duplice realtà: quella della gestione delle risorse fisiche e virtuali.

La digitalizzazione è tuttavia un Giano bifronte. Da un lato, si stagliano gli indubbi vantaggi che essa è in grado di generare: essere digitalizzati significa saper rispondere alle esigenze di mercato in tempo reale, un mercato in continuo mutamento e che richiede alle aziende capacità di adattamento

e competitività. La tecnologia permette una migliore gestione di tempo e risorse e consente di creare una rete virtuale di condivisione delle informazioni interne ed esterne, che risulta funzionale a un processo di continuo miglioramento delle performance aziendali. Non è certo un caso che la *Internet economy* sia divenuta la colonna portante dell'economia globale.

La trasformazione digitale ha però il suo lato oscuro, rappresentato dalla vulnerabilità dei sistemi e dei dati informatici. Il volume, la rapidità, il livello di sofisticatezza degli attacchi informatici è in costante aumento, e sempre più rilevanti risultano i danni prodotti da siffatti attacchi in termini di compromissione di dati sensibili, di alterazione della loro integrità, di incidenza sul regolare funzionamento di infrastrutture critiche. L'importanza della cybersecurity va di pari passo al crescere del ventaglio delle minacce informatiche. I dati sono al riguardo impietosi: il 2018 è stato l'anno peggiore di sempre in termini di evoluzione delle minacce "cyber" e dei relativi impatti, soprattutto dal punto di vista qualitativo, evidenziando una tendenza di crescita degli attacchi, della loro gravità e dei danni conseguenti, mai registrata in precedenza. Dal punto di vista quantitativo si evince invece che nel quinquennio 2014-2018 la crescita degli attacchi gravi è stata del +77,8 per cento. È un vero e proprio cambiamento epocale nelle scelte di gestione dell'azienda, collocando in posizione centrale la valutazione e la gestione dei rischi provenienti dallo spazio virtuale.

Al cuore della questione non c'è solo un problema di tipo tecnologico quanto piuttosto culturale, economico e di *framework* normativo. Bisogna organizzare i processi aziendali tenendo conto delle minacce per la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione. La sfida posta al giurista è impegnativa: contrastare i fenomeni criminosi - e fare in modo che gli strumenti in campo siano efficaci - ma al contempo progettare meccanismi preventivi e di cooperazione tra i diversi attori impegnati sul fronte del contrasto. Si riconosce inoltre la ne-

cessità e l'urgenza di regolamentare lo spazio cibernetico e la cooperazione tra Autorità, per dare concretezza a un approccio globale e cooperativo alla sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione. Gli illeciti commessi in rete si caratterizzano per la dimensione essenzialmente transnazionale, derivante dalla atterritorialità del cyberspazio. Ciò ha condotto gli Stati e le organizzazioni internazionali a intraprendere numerose iniziative a livello locale per porre un argine al dilagare della criminalità informatica. Sul piano sovranazionale, la lotta contro il crimine informatico si è incardinata su tre fronti: la creazione di una base legale comune nella definizione degli illeciti; la cooperazione tra autorità giudiziarie; il coordinamento investigativo e la mutua assistenza nelle attività d'indagine. L'armonizzazione delle disposizioni di diritto penale sostanziale garantisce agli Stati una base giuridica comune per la lotta al *cybercrime*. Tra le istituzioni internazionali, quella che ha raggiunto i traguardi più significativi in quest'ambito è senza dubbio il Consiglio d'Europa, a cui si deve la elaborazione della Convenzione di Budapest sul *cybercrime*.

Fatte queste doverose premesse sul quadro normativo di riferimento, sento di dover porre l'accento sulla importanza della *compliance* aziendale in materia di cybersecurity. Il secondo piano su cui si deve intervenire è di carattere preventivo. La partnership pubblico-privata è diventata il volano di una nuova idea di contrasto ai fenomeni criminosi. È chiaro come il raggiungimento dell'obiettivo sicurezza rappresenti un primario interesse per le stesse imprese tenute all'adempimento. In uno spazio virtuale dinamico e in continua evoluzione l'autoresponsabilizzazione degli attori economici, la valutazione continua dei rischi provenienti dal cyberspazio e la *compliance* sono gli strumenti più flessibili ed efficaci. Due provvedimenti che riguardano da vicino questa materia sono stati approvati dal legislatore europeo nel 2016. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali guarda l'*information security* dalla prospettiva del dato personale. La Direttiva sulla sicurezza delle reti e dei

sistemi di informazione, che disciplina la *cybersecurity* a livello nazionale, rappresenta il *trait d'union* della regolazione pubblica nel settore della sicurezza informatica, essendo rivolta tanto agli operatori pubblici quanto a quelli privati.

Tra le sfide da affrontare, il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di contrasto al *cybercrime* è, a mio modo di vedere, il traguardo più importante. Un fenomeno per sua natura transazionale non potrebbe essere affrontato, se

non attraverso una presa d'atto globale. Una seconda sfida è nel superamento delle barriere tra settore pubblico e settore privato. In questa direzione si sta muovendo il Consiglio d'Europa con l'istituzione di numerosi tavoli d'intesa con i *service provider* e con le imprese che erogano servizi di accesso alla rete. Occorre oggi più che mai stabilire un accordo quadro sulla collaborazione tra fornitori di servizi e l'Autorità giudiziaria, per rendere efficiente e rapido l'*enforcement* delle decisioni giudiziarie e l'individuazione delle fonti di prova.

L'armonizzazione a livello sovranazionale e la realizzazione di un "mercato unico digitale" rende auspicabile la creazione di uno standard di certificazione *cybersecurity* comune a tutti gli Stati, secondo una formula già sperimentata in altri settori. A tal riguardo, gli Stati dovrebbero concordare sulla importanza delle certificazioni di sicurezza e della definizione degli standard minimi di *cybersecurity*: in questa direzione si stanno muovendo le Istituzioni dell'Unione europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




L'accordo.

I vertici della Luiss Guido Carli - tra cui il vicepresidente esecutivo Luigi Serra, la vicepresidente Paola Severino (del cui *keynote speech* pubblichiamo qui a fianco una sintesi; versione integrale su ilsole24ore.com), il rettore Andrea Prencipe e il direttore generale Giovanni Lo Storto - sono in missione a Pechino dove oggi sigleranno una Comprehensive strategic partnership con la Renmin University of China.



PER COMBATTERE IL CYBERCRIME SERVONO ACCORDI INTERNAZIONALI E PARTNERSHIP CON I PRIVATI



CDS SU AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Illeciti professionali, l'esclusione va motivata

L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nel codice appalti è meramente esemplificativa e la stazione appaltante può escludere il concorrente anche sulla base di altri gravi indizi, fornendone però «motivazione adeguata». Lo ha precisato il Consiglio di stato, sezione quinta con la sentenza del 20 marzo 2019 n. 1846 in tema di esclusione per grave illecito professionale fornendo una interpretazione del comma 5, lettera c) dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. In particolare, i giudici hanno affermato che «non è indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara siano accertati con sentenza, anche se non definitiva». Quello che conta è che basta che gli illeciti «siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati».

L'elencazione contenuta in detta norma, del resto, è meramente esemplificativa, per come è fatto palese sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione «con mezzi adeguati», sia dall'incipit del secondo inciso, nella versione in vigore al momento di adozione del provvedimento impugnato.

Per la giurisprudenza è infatti consentito alle stazioni appaltanti escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di pregressi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. In tali ipotesi, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell'esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante.

Nel caso esaminato dai giudici, le risultanze delle indagini penali (rinvio a giudizio per presunta costituzione di un archivio dati illegale) hanno assunto rilievo come fattore sintomatico dell'inaffidabilità dell'operatore economico e, come tali, sono stati di per sé sufficienti a giustificare l'esclusione trattandosi di affidamento di servizi di intercettazione.

© Riproduzione riservata

